



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

**Verbale n. 58** della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 29 dicembre 2021

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	in videoconferenza	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 27 dicembre 2021:

1. Richiesta di parere tecnico-scientifico in merito alla possibilità di rideterminare il periodo di quarantena per i soggetti che hanno ricevuto la dose “booster” di vaccino e che hanno avuto contatti ad alto rischio (contatti stretti) con casi COVID-19 confermati;
2. Valutazione della situazione epidemiologica nel Paese;
3. Varie ed eventuali.

La seduta inizia alle ore 11,05, con l'esame del **punto n. 1** dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto una richiesta di parere tecnico-scientifico, formulata dalla Capo di Gabinetto del Ministro della Salute, d'intesa con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, circa la possibilità di rideterminare il periodo di



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

quarantena per le persone che hanno già ricevuto la dose di richiamo (*booster*) di vaccino e che abbiano avuto un c.d. “contatto stretto” con casi COVID-19 confermati. Merita, al riguardo, ricordare che l’art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, stabilisce quanto segue:

*«Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020».*

La circolare del Ministero della salute più recente, la n. 36254 dell’11 agosto 2021, prevede, in sintesi, le seguenti misure.

### **- Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale (primario) da almeno 14 giorni**

I c.d. contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Nelle medesime condizioni di vaccinazione, i contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc<sup>1</sup>.

Regole particolari vigono, poi, per il caso in cui il contatto riguardi un operatore sanitario.

### **- Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale (primario) da almeno 14 giorni**

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Nelle medesime condizioni di vaccinazione i contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la

---

<sup>1</sup> Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc..

Regole particolari vigono, infine, per i contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), peraltro definita di “rarissimo riscontro” già all’epoca di emanazione della circolare.

\*

Nell’introdurre la discussione, il Coordinatore rappresenta che si deve essere consapevoli che la odierna valutazione – la cui urgenza si impone sia in ragione della dimensione e dell’impatto sulle attività produttive che sta assumendo il fenomeno delle persone in isolamento da contatto stretto, sia per le difficoltà che si riscontrano a livello territoriale nell’effettuazione dei test diagnostici di massa, soprattutto per ciò che concerne i tamponi molecolari – dovrà essere condotta senza poter disporre di un quadro compiutamente definito di evidenze circa l’impatto clinico della variante Omicron e, in certa misura, sulla protezione dall’infezione conferita dai vaccini disponibili, ma potendo comunque confidare su prime evidenze circa una buona protezione da sintomatologia grave garantita dalla somministrazione delle dose *booster* o dal completamento in epoca recente del ciclo primario di vaccinazione.

Ad oggi, circa il 90% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 e più dell’86% ha completato il ciclo di vaccinazione primario; inoltre, sono state somministrate più di 18 milioni e 200.000 vaccinazioni di dosi *booster*, con copertura che supera il 73% degli ultra80enni e il 57% della fascia di età 70-79 eleggibile a ricevere la dose di richiamo.

Molti altri paesi europei, in ragione dell’esponenziale aumento di casi attribuibile alla variante Omicron sono recentemente intervenuti sulla quarantena da contatto stretto, in molti casi abolendola per i soggetti asintomatici con sufficiente protezione vaccinale (sia pure accompagnando tale decisione con misure sanitarie

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

compensative). Recentissimamente, negli Stati Uniti, il *Centers for Disease Control* (CDC) ha, a propria volta, abolito l'isolamento da contatto stretto per i soggetti asintomatici che abbiamo ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario con vaccini a mRNA entro 6 mesi o con il Vaccino J&J entro 2 mesi, sostituendolo con l'obbligo di indossare un dispositivo di protezione individuale per dieci giorni e, ogni qualvolta possibile, con l'esecuzione di un test diagnostico al 5 giorno dall'esposizione al potenziale contagio. Per i non vaccinati e coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario con vaccini a mRNA da più di 6 mesi o con il Vaccino J&J da più di 2 mesi, la quarantena è ridotta a cinque giorni, con obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei successivi cinque.

Nel dare la parola ai componenti che intendono intervenire, il Coordinatore propone di estendere la valutazione odierna anche alla quarantena di chi ha completato in tempi recenti il ciclo primario di valutazione e quella di chi si è contagiato, rappresentando che il Portavoce Brusaferrò, al momento del suo intervento, aggiornerà il CTS anche sulle più recenti risultanze epidemiologiche, di guisa che la discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno sarà assorbita nel contesto dell'esame del primo punto. Alla luce della delicatezza degli argomenti oggetto di valutazione, il coordinatore richiama tutti i componenti a mantenere nelle ore a venire riservatezza rispetto alla discussione che avrà corso.

Intervengono tutti i componenti e, all'esito di approfondita discussione, il CTS, all'unanimità, esprime la seguente posizione sui **contatti stretti di casi Covid confermati**, con la precisazione che la resa valutazione – essendo basata su un quadro ancora non totalmente completo di evidenze sull'impatto clinico di Omicron e di durata della contagiosità in rapporto allo stato vaccinale – potrà, anche a breve, essere rivista, ove emergano nuove evidenze, tali da giustificare un'appropriata rivalutazione.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

- 1) Per i soggetti non vaccinati o che hanno ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste, ovvero coloro che non hanno più in corso di validità il *green pass* conferito con il completamento del ciclo vaccinale primario, si raccomanda venga mantenuta inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di dieci giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- 2) Per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il *green pass*, se asintomatici, la quarantena può essere fissata in 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
- 3) Per i soggetti asintomatici che hanno ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, in una valutazione che contempera il rischio ridotto di contagio di chi ha ricevuto la dose di richiamo grazie alla presenza di più efficace memoria immunologica, è promossa l'auto-sorveglianza con abolizione della quarantena relativamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, agli spostamenti a ciò finalizzati e alle altre attività non determinate da motivo di svago o ludici (quali frequenza della attività didattiche e di formazione, accompagnamento di figli minori e persone non autosufficienti, assistenza a persone non coabitanti, approvvigionamenti alimentari o di farmaci non altrimenti assicurati, etc.), restando esclusa, per la sola durata di 5 giorni, la frequenza di locali ed esercizi per motivi di svago, ricreativi o ludici (quali ristoranti, bar, palestre, piscine, altri impianti sportivi, etc.), la partecipazione a eventi sportivi o di spettacolo e i relativi spostamenti. Al Ministero della salute è demandato di individuare le modalità idonee ad assicurare l'*enforcement* di tali divieti. Tali ultime attività sociali potranno essere riprese, qualora al termine del detto periodo di 5 giorni un soggetto permanga asintomatico.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

A quanto riportato al punto precedente si associano le seguenti condizioni:

- che sia imposto, in alternativa alla quarantena, l'obbligo di indossare per almeno 10 giorni un dispositivo di protezione individuale FFP2;
- che sia promosso, nella maggior misura possibile, il c.d. *smart working*, sia per limitare l'affollamento nei luoghi di lavoro, se per diminuire la pressione sul trasporto pubblico;
- che gli operatori e lavoratori che hanno stretto e ripetuto contatto con il pubblico siano sottoposti a un *testing* costante (ogni 48 ore fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato).

Ritiene il CTS che sia, altresì, raccomandabile, ogni qualvolta operativamente possibile, l'esecuzione di un test diagnostico per SARS-CoV-2 al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato..

Per gli operatori sanitari, stante la crucialità di mettere in campo ogni strategia per evitare il contagio di chi a loro si rivolge per motivi di salute, il CTS raccomanda l'esecuzione di tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato. Il CTS raccomanda, inoltre, che sia data piena operatività e compiuta attuazione alla sospensione del green pass per i soggetti contagiati.

Quanto ai **soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose *booster*, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni**, ritiene il CTS che la quarantena possa essere ridotta da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici almeno nei 3 giorni antecedenti alla effettuazione del tampone e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Al fine d'incrementare le conoscenze disponibili, il CTS, altresì, auspica che vengano condotti nei laboratori di virologia di eccellenza del Paese indagini seriate mirate a determinare le variazioni del *viral load* e della scomparsa di SARS-CoV-2 nel secreto rino-faringeo

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

di tali soggetti, così come dei soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni.

Infine, visto che le evidenze disponibili indicano una perdita dell'attività neutralizzante degli anticorpi monoclonali rispetto alla variante Omicron con la sola eccezione dell'anticorpo Sotrovimab sviluppato da GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology, si raccomanda di procedere all'identificazione della variante di SARS-CoV-2 nel paziente candidato a ricevere questo trattamento prima di procedere all'infusione del preparato, in maniera da orientare adeguatamente la scelta se somministrare questa terapia e quale anticorpo impiegare.

\*

Alle ore 12,57, in assenza di altri argomenti sui quali concentrare l'attenzione, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPOREALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	in videoconferenza	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti presenti alla seduta.

IL COORDINATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Franco Locatelli

Sergio Fiorentino